



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DEI SOGGETTI IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO/TUTELA AFFIDATI ALL'ENTE

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 42 del 27/7/2026*

Articolo 1 – Principi informativi e normativa di riferimento

I criteri di cui al presente documento sono adottati sulla base dei principi di equità sociale, solidarietà familiare, solidarietà Istituzionale e della seguente disciplina normativa:

- Costituzione Italiana, articoli 2, 3 e 32 “tutela della persona, diritto all'autodeterminazione e alla salute”;
- Codice Civile articoli 404-413 “disciplina generale dell'ADS”, articolo 408 e 410 “scelta dell'ADS e ruolo dei servizi sociali”, “compiti e poteri dell'ADS”;
- Legge 9/1/2004 n. 6 “Introduzione dell'Amministrazione di Sostegno nel Codice Civile” (artt. 404–413 c.c.);
- Codice di Procedura Civile articoli 473-bis e seguenti “Procedura per la nomina dell'ADS”;
- DGR IX/4696 linee di indirizzo regionali per rafforzare la protezione giuridica e l'azione degli UPG;
- Circolare Regionale n. 9/2008 istituzione operativa degli UPG presso le ex ASL (ora ASST/ATS).

Art. 2 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di compartecipazione alla spesa da parte del Comune nella gestione ed assistenza dei soggetti sottoposti ad Amministrazione di Sostegno o Tutela, per i quali il Giudice Tutelare abbia nominato l'Ente come Amministratore di Sostegno (AdS), o abbia affidato detta funzione a personale dell'Ente.

Art. 3 – Finalità

Il presente regolamento ha la finalità di garantire equità e proporzionalità nella gestione della spesa pubblica rispetto ai soggetti affidati all'Ente e sottoposti ad

amministrazione di sostegno e/o tutela consentendo nello stesso tempo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e sostenibilità degli equilibri di bilancio a cui l'attività amministrativa deve attenersi.

Art. 4 – Tipologie di spesa

Il Comune di Concorezzo è supportato, nella gestione dei soggetti Amministrati e/o Tutelati, tramite regolare contratto di servizio, dall'Ufficio Tutela di Offerta Sociale ASC che:

1. intrattiene rapporti con le banche su delega dell'ADS;
2. prepara istanze al Giudice Tutelare su indicazione dell'ADS;
3. predispone i rendiconti relativi alle spese sostenute per l'utente (es. semestralmente o annualmente) allegando la necessaria documentazione giustificativa che deposita al Tribunale di competenza per l'approvazione;
4. deposita relazioni di aggiornamento presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione predisposte dall'ADS;
5. intrattiene rapporti con Caf e Patronati;
6. fornisce i nominativi di aziende, tratti da apposito elenco, nel caso di lavori di ordinaria manutenzione da svolgere presso il domicilio dell'amministrato/tutelato.

Il contratto stabilisce il costo mensile che l'Ente deve sostenere per ciascun amministrato, per la gestione amministrativa ed economica (es. rendicontazioni, relazioni, atti), l'affiancamento professionale (es. supporto legale, tecnico, sociale).

Oltre a quanto previsto dal Contratto di Servizio in essere con Offerta Sociale, il Comune può essere chiamato a sostenere voci di spesa quali eventuali spese vive sostenute per conto del beneficiario in assenza di disponibilità finanziarie immediate o spese per visite domiciliari, trasporti, servizi integrativi.

Art. 5 – Criteri di compartecipazione

La compartecipazione alla spesa da parte del Comune sarà valutata dalla competente Assistente Sociale che predisporrà apposita relazione destinata al Responsabile di Settore per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti, sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dell'eventuale autosufficienza economica del beneficiario;
- assenza o insufficienza di mezzi economici;
- riparto dei costi.

Qualora il beneficiario disponga di redditi o patrimoni adeguati, le spese saranno coperte prioritariamente con i suoi mezzi, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. In caso di indisponibilità o insufficienza delle risorse del beneficiario, si attiva la compartecipazione del Comune secondo le modalità previste dal presente regolamento e di seguito dettagliate.

Art. 6 -Modalità di avvio della presa in carico

Il Comune, ricevuto mezzo pec o attraverso comunicazione informatica, il decreto riguardante un cittadino di Concorezzo sottoposto alla misura di Amministrazione di Sostegno/Tutela, procede a:

1. prendere contatti con la persona interessata o suoi familiari;
2. richiedere la consegna delle carte di credito/debito;
3. reperisce la documentazione sanitaria in essere;
4. acquisisce tutte le informazioni relative al contesto familiare/amicale;
5. compila l'apposita modulistica che invierà a mezzo pec all'Ufficio Tutela di Offerta Sociale per l'affidamento del caso.

L'Ufficio Tutela, entro 15 gg dalla ricezione della PEC, provvede alla presa in carico dell'utente interfacciandosi con l'operatore comunale incaricato di seguire il caso.

Art. 7 - Modalità di compartecipazione

La compartecipazione dell'utente alla spesa sostenute dall'Ente per servizi resi dall'Ufficio Tutela viene determinata sulla base:

1. **dell'ISEE ORDINARIO** nel caso in cui l'utente risieda presso il proprio domicilio. L' ISEE ordinario contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Questo tipo di indicatore vale per la maggior parte delle prestazioni. Comprende reddito e patrimonio del nucleo familiare anagrafico, inteso come persone residenti sullo stesso stato di famiglia, anche se non imparentate tra loro, e comprende redditi dei coniugi anche se non residenti qualora non separati/divorziati e dei figli minorenni o maggiorenni anche non conviventi ma se a carico IRPEF se non coniugati e senza figli.
2. **dell'ISEE RESIDENZE** nell'ipotesi di soggetto ricoverato in modo permanente presso strutture residenziali. Per il calcolo dell' ISEE residenze si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'indicatore con una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese del ricovero. Comprende redditi dell'anziano, del coniuge e dei figli, anche se non conviventi, per cui viene calcolata una quota aggiuntiva. Nel caso in cui il coniuge o figli dell'utente non siano rinvenibili o non abbiano rapporti affettivi ed economici col beneficiario l'Ente provveda a redigere la certificazione di abbandono del coniuge o di estraneità affettiva del/i figli.

Art. 8 - Modalità di calcolo

La quota a carico del **Comune** sarà calcolata **sulla spesa effettiva sostenuta e** rendicontata, la quota calcolata a carico del beneficiario potrà risultare disponibile solo previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

Si riporta di seguito griglia con il calcolo per la compartecipazione in base al valore isee ordinario o residenziale a seconda dei casi:

	ISEE (€)	Quota a carico del beneficiario	Quota a carico del Comune
Fascia 1 – Grave fragilità	da 0 a 5.000	0%	100%
Fascia 2 – Bassa	da 5.001 a 10.000	20%	80%
Fascia 3 – Medio/Alta	da 10.001 a 20.000	40%	60%
Fascia 4 – Alta	da 20.001 a 30.000	80%	20%
Fascia 5 – Autosufficienza	oltre 30.000	100%	0%

In assenza di ISEE aggiornato, l'ufficio competente potrà valutare se applicare **d'ufficio la fascia massima di compartecipazione** a carico del beneficiario (Fascia 5), salvo successiva regolarizzazione.

Eventuali **interventi straordinari** (es. spese legali, emergenze sanitarie) possono essere oggetto di valutazione caso per caso.

Art. 9 Cessazione dell'incarico

L'amministrazione di sostegno/tutela cessa con la morte del beneficiario o con la chiusura dell'istituto se trattasi di una tutela temporanea oppure se a seguito di richiesta motivata da parte dell'ADS/tutore o di altro avente diritto, viene nominato dal GT altro soggetto.

La chiusura dell'istituto o il passaggio dell'incarico ad altro ADS/tutore deve essere comunicato e autorizzato dal Giudice Tutelare che provvederà con apposito atto a chiudere la posizione o al passaggio ad altro ADS/tutore.

Art. 10– Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla ripubblicazione, ai sensi dell'art. 8, c. 4 dello Statuto Comunale

Art. 11– Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di amministrazione di sostegno e tutela dei soggetti fragili.